



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LE START UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI**

Il D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 – *c.d. secondo Decreto Crescita* - in vigore dal giorno 20 ottobre, proseguendo nel programma di stimolo alla crescita e ripresa del paese, introduce la figura delle *start up* innovative. Le *start up* innovative sono particolari società di capitali che, tuttavia, a differenza delle società a responsabilità limitata semplificate o a capitale ridotto, non si discostano dalle forme giuridiche tradizionali, ma si connotano per l'elevato contenuto tecnologico dell'attività esercitata. L'essere *start up* innovative consente di accedere a un insieme di benefici, alcuni dei quali potrebbero essere piuttosto incisivi, per periodi di tempo tutto sommato non brevi.

### **Start up innovative e incubatori certificati**

Il Decreto Crescita introduce due figure imprenditoriali: le *start up* innovative e gli incubatori certificati.

Le **start up innovative** possono costituirsi in forma di società di capitali, quindi Spa, Srl, o cooperative, con il vincolo che le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere negoziate su mercati regolamentati. È poi indicato il seguente insieme di requisiti, che devono essere tutti posseduti contemporaneamente:

- la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche; quindi possono partecipare a una *start up* innovativa anche soggetti diversi dalle persone fisiche, con il vincolo peraltro di detenere quote di minoranza;
- la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; questo requisito consente di far entrare nella categoria delle *start up* innovative anche soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n.179/12;
- la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della *start up* innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro; il dato si deve ricavare volta per volta dall'ultimo bilancio approvato;
- la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- la società ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; dunque è necessario che si tratti di un'attività nuova, da cui appunto *start up* (innovative).

Oltre ai descritti requisiti che, come detto, devono essere tutti posseduti dalla società per essere considerata *start up* innovativa, è richiesto il possesso di almeno uno tra gli ulteriori requisiti di seguito indicati:

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- devono essere effettuati investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo; è richiesto infatti che il totale di queste spese sia pari al 30% del maggiore tra uno dei due seguenti valori:
  - ▶ valore della produzione;
  - ▶ costo della produzione;
- almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere titoli di studio particolarmente qualificanti (dottorato di ricerca conseguito o in corso di conseguimento), ovvero essere in possesso di laurea e avere svolto attività presso istituti di ricerca;
- la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale – sostanzialmente un brevetto - relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Avendone i requisiti, anche le società già esistenti possono assumere la qualifica di *start up* innovative. A tal fine devono depositare presso il Registro delle imprese un'attestazione rilasciata dal rappresentante legale che indica il possesso dei requisiti necessari. L'accesso ai benefici può essere mantenuto, computando il termine dal 20 ottobre 2012, per quattro, tre o due anni, rispettivamente se la società è stata costituita entro i due, tre o quattro anni precedenti la predetta data.

L'**incubatore certificato** è ancora una società di capitali, il cui compito è quello di offrire strutture e servizi alle *start up* innovative per incentivarne la nascita e sostenerne lo sviluppo. In pratica una società che funge da *tutor* alle *start up* innovative.

Sia le *start up* innovative che gli incubatori certificati saranno iscritti presso una sezione speciale del Registro delle imprese. Tale iscrizione condiziona l'accesso ai benefici.

### Le agevolazioni alle *start up* innovative

Le principali agevolazioni concesse alle *start up* innovative riguardano:

- l'applicazione meno rigorosa di alcune disposizioni del c.c., in particolare per quanto riguarda le procedure di copertura delle perdite;
- incentivi per l'assunzione di lavoratori subordinati;
- detassazioni dal reddito per i soggetti che investono in *start up* innovative;

Il primo gruppo di agevolazioni riguarda tra l'altro la concessione di tempi più ampi per coprire le perdite che intaccano il Capitale sociale. In particolare, quando questo si riduce al di sotto del minimo legale, è concessa la possibilità di rinviare le azioni del caso fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata. Se le *start up* innovative sono costituite in forma di Srl, viene ampliata la possibilità di creare quote di partecipazione di categorie diverse, ovvero dotate di particolari diritti in termini di voto. Inoltre, non è vietato l'acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle *start up* innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d'opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l'adozione di piani vicini a quelli definiti di *stock option*, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.

Il secondo gruppo di agevolazioni riguarda una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; questi possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi; il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questo regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle *start up* innovative, ovvero per il minor periodo se la *start up* è già costituita alla data del 20 ottobre 2012.

Il terzo gruppo di agevolazioni prevede degli incentivi fiscali a favore dei soggetti che partecipano al capitale delle *start up* innovative, potendo beneficiarne sia persone fisiche che società di capitali, ed essendo esclusi, almeno secondo il testo normativo, i casi in cui la partecipazione nelle *start up* innovative è detenuta da una società di persone.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione d'imposta pari al 19% della somma investita nella *start up* innovativa, con un tetto di €500.000 per periodo d'imposta, e spettando il beneficio per gli anni 2013,

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

2014 e 2015. Analoga agevolazione è concessa alle società di capitali, per le quali il beneficio è pari al 20% dell'investimento, con un massimo di €1.800.000 per periodo d'imposta, per gli anni 2013, 2014 e 2015.

La partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni. La dismissione prima del termine comporta la restituzione del beneficio utilizzato con applicazione degli interessi legali, ma non anche l'irrogazione di sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016